



COMUNICATO UFFICIALE N.110
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 64/AA, 65/AA e 66/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 848pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO DI BIAGI e della società A.S.D. LATERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO DI BIAGI, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società ASD Latera come Dirigente, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell' articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché, al termine della gara Latera – Virtus Pilastro disputata il 27.11.16, valida per il campionato regionale di prima categoria, girone A, telefonava al numero Pronto AIA del CRA Lazio ed all'operatore che riceveva la telefonata (sig. Cesare Corsetti, tesserato AIA in qualità di arbitro fuori quadro – Osservatore Arbitrale) pronunciava parole gravemente offensive e minacciose nei confronti della classe arbitrale;

A.S.D. LATERA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO DI BIAGI in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. LATERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. FRANCESCO DI BIAGI e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. LATERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1225 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Romolo TASSONE e della società A.S.D. ALLARESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROMOLO TASSONE, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. ALLARESE in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria;

A.S.D. ALLARESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Romolo TASSONE in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.S.D. ALLARESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Romolo TASSONE e di € 334,00 (trecentotrentaquattro) di ammenda per la società A.S.D. ALLARESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1203 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco Raffaele CASOLA, Luigi CAPPIELLO e della società A.S.D. S. VITO POSITANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO RAFFAELE CASOLA, all'epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. S. VITO POSITANO in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. DIAZ OSVANY VALLE e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.S.D. S. Vito Positano-Alba Turris 1967 del 9 novembre 2014, valevole per il campionato di Calcio Giovanissimi Provinciali organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania;

LUIGI CAPPIELLO, all'epoca dei fatti, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. S. VITO POSITANO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara ASD S. Vito Positano-Alba Turris 1967 del 9 novembre 2014, valevole per il campionato di Calcio Giovanissimi Provinciali in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e sconosciuto al sistema AS 400 il calciatore Sig. DIAZ OSVANY VALLE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. S. VITO POSITANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco Raffaele CASOLA, in proprio e per conto della società A.S.D. S. VITO POSITANO, in qualità Presidente e legale rappresentante, e dal Sig. Luigi CAPPIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Marco Raffaele CASOLA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Luigi CAPPIELLO e di € 200,00 di ammenda per la società .S.D. S. VITO POSITANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio